

AGEVOLAZIONI

Decreto crescita: da aprile torna il super ammortamento

di Lucia Recchioni

Nella notte tra il 23 e il 24 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il **Decreto crescita**, dopo la prima **approvazione “salvo intese”** dello [scorso 4 aprile](#); le principali misure sono state oggetto di analisi nell'ambito del [comunicato stampa n. 84 del Mef](#), pubblicato lo stesso **24 aprile**.

Il **comunicato** si focalizza in particolar modo su una misura del provvedimento ritenuta **centrale**: l'istituzione del **Fondo Indennizzo Risparmiatori**, per il quale sono stati stanziati complessivamente 1,5 miliardi di euro nel triennio 2019-2021.

Concentrando invece l'attenzione sulle **misure fiscali**, giova sottolineare che il nuovo decreto prevede, tra le varie novità introdotte, la **reintroduzione del c.d. super ammortamento**, nella **misura del 130%**, per gli **investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 con consegna fino al 30 giugno 2020**: restano quindi esclusi dall'agevolazione in esame tutti gli **investimenti effettuati nel primo trimestre dell'anno 2019**.

Come previsto con riferimento al **super ammortamento fino al 2018**, sono esclusi dall'agevolazione i **veicoli** e gli **altri mezzi di trasporto** di cui all'[articolo 164, comma 1, Tuir](#) (quindi, anche le **autovetture utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa**); trovano inoltre applicazione tutte le altre disposizioni della **Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015)**.

Rispetto al passato, però, è prevista un'importante **novità**, in quanto il **nuovo super ammortamento** può essere utilizzato solo per la quota di **investimenti** di importo **fino a 2,5 milioni di euro**: oltre tale soglia non spetta invece alcuna maggiorazione.

Un'altra importante previsione del Decreto crescita riguarda l'**aumento della percentuale di deducibilità dell'Imu** nell'ambito del **reddito d'impresa** e del **reddito di lavoro autonomo**.

Si ricorda, a tal proposito, che già la **Legge di bilancio 2019** aveva incrementato la misura della deduzione, portandola al **40% per il 2019**.

Con il **Decreto crescita** vengono invece previste le seguenti misure di deducibilità:

- **50%** per il periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2018**;
- **60%** per il periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2019**;
- **60%** per il periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2020**;

- **70%, a regime**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, **dal 2022**).

Novità sono previste anche con riferimento ai **contribuenti forfettari**, per i quali viene introdotto l'**obbligo di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente** e sui **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente: in tal modo vengono **semplificati gli adempimenti per i lavoratori**, i quali non saranno costretti a presentare la dichiarazione dei redditi.

Nel richiamare le principali novità introdotte non possono, infine, essere ignorate la **nuova Mini-Ires** e la **definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali**.

Il Decreto crescita introduce infatti la possibilità, per gli **enti territoriali**, di disporre la **definizione agevolata delle proprie entrate**, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di **ingiunzione fiscale, stabilendo l'esclusione delle sanzioni** (senza nessuno sgravio, invece, per gli **interessi**).

Più precisamente, potranno essere oggetto di **definizione agevolata** i provvedimenti di **ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017**, dagli **enti** stessi e dai **concessionari privati** della riscossione.

La **definizione agevolata delle ingiunzioni**, tuttavia, non sarà automaticamente disposta per tutte le ingiunzioni fiscali potenzialmente rientranti nel suo campo di applicazione, **essendo lasciata agli enti la facoltà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto**, di **prevedere l'esclusione** delle sanzioni relative alle predette entrate.

Saranno inoltre gli **enti territoriali** a **stabilire**:

- a) il **numero di rate** e la relativa **scadenza**, che non potrà superare il **30 settembre 2021**;
- b) le **modalità** con cui il debitore dovrà manifestare la sua **volontà di avvalersi della definizione agevolata**;
- c) i **termini per la presentazione dell'istanza**;
- d) il termine entro il quale l'**ente territoriale** o il **concessionario della riscossione** trasmetterà ai debitori la **comunicazione** nella quale sono indicati **l'ammontare complessivo delle somme dovute** per la definizione agevolata, quello delle **single rate** e la **scadenza** delle stesse.

Seminario di specializzazione

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)